



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PALERMO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SABATINO	ANTONINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	LIOTTA	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'AMATO	FILIPPO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2952/2014

- avverso la sentenza n. 223/2008 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO

contro:

COMUME DI CEFALU'

**difeso da:**

DI PAOLA PASQUALE

VIA ARCHIMEDE 1 90015 CEFALU'

**proposto dall'appellante:**

I.G.A.C. IMMOBILIARE GRANDI ALBERGHI CEFALU' SPA

C.DA SAN NICOLA - VIA DEL TURISMO 90015 CEFALU' PA

**difeso da:**

CORSELLO ROBERTO

VIA RICASOLI N. 48 90100 PALERMO PA

**Atti impugnati:**

AVV.PAGAM. TARSU/TIA 2007

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 2952/2014

UDIENZA DEL

21/10/2015 ore 09:00

N°

4464/15

PRONUNCIATA IL:

21/10/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

21/10/15

Il Segretario

CALOGERO DI PASQUALE  
(Assistente Trib...)

### Fatto e svolgimento del processo

Il Comune di Cefalù proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 54/29/11, depositata l'11 aprile 2011, con la quale, rigettato l'appello del medesimo contro quella della commissione tributaria provinciale, l'opposizione della società I.G.A.C. Immobiliare Grandi Alberghi Cefalù S.p.A. relativa all'avviso di pagamento per la TIA (tariffa d'igiene ambientale), riguardante l'anno di imposta 2007, veniva accolta. In particolare la CTR osservava che il regolamento comunale e la delibera del sindaco, con cui la tariffa per i rifiuti veniva aumentata rispetto alle abitazioni non potevano trovare applicazione nel caso in esame, atteso che l'avviso di pagamento non indicava le ragioni del maggior prelievo fiscale. La società I.G.A.C. non svolgeva alcuna difesa, depositando solo una informale "memoria", peraltro nemmeno notificata, mentre il ricorrente a sua volta provvedeva regolarmente con altra per suo conto.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4797 in data 5-28 febbraio 2014, ha accolto il ricorso; ha cassato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo esame alla CTR della Sicilia, altra sezione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d. lgs 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore. D'altronde i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma secondo, del d. lgs 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra quelle applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le medesime ed i costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica."

La società I.G.A.C., con "atto di riassunzione in rinvio", ha sostanzialmente: 1) eccepito l'illegittimità delle tariffe adottate dal Comune di Cefalù per incompetenza; 2) sostenuto che il provvedimento della Corte di Cassazione sarebbe incorso in errore logico-deduttivo; 3) chiesto la riduzione del prelievo in ragione della stagionalità dell'attività.

Il Comune di Cefalù si è costituito in giudizio deducendo la legittimità del proprio operato e chiedendo che vengano respinte le pretese avanzate dalla I.G.A.C. S.p.A. e venga confermato l'avviso di pagamento Tarsu per l'anno 2007 dell'importo di € 64.902,00.

### Motivi della decisione

Preliminarmente va ribadito che il giudizio di rinvio è un "processo chiuso" per cui le parti non possono avanzare nuove richieste né sindacare quanto statuito dalla Corte di Cassazione.

Pertanto, è evidente che debba essere ritenuta inammissibile l'eccezione, avanzata per la prima volta con l'atto di riassunzione, relativa alla pretesa

illegittimità delle tariffe adottate dal Comune di Cefalù tramite deliberazione della Giunta Municipale di cui si lamenta la supposta incompetenza.

Del pari dicasi con riguardo alle censure mosse allo stesso provvedimento della Corte di Cassazione che, a detta della società contribuente, sarebbe incorsa in errore logico-deduttivo. Infatti, nessuna censura può essere utilmente mossa in sede di rinvio al *decisum* della Suprema Corte.

Nel merito, l'avviso di accertamento impugnato deve ritenersi legittimo e, quindi, l'appello del Comune di Cefalù deve essere accolto.

Premesso che, come affermato dalla Corte di Cassazione, deve ritenersi legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga tenuta distinta da quella delle civili abitazioni, nella fattispecie in esame nessun vizio inficia l'atto impositivo.

Peraltro non può ritenersi fondata neppure la richiesta di riduzione del prelievo in ragione della sostenuta stagionalità dell'attività in quanto agli atti non risulta che la società sia in possesso di licenza stagionale.

Attesa la natura della controversia, i motivi della decisione e la particolarità della vicenda trattata, si ritiene equo compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del Comune di Cefalù e conferma l'avviso di pagamento impugnato. Spese compensate.

Palermo, 21 ottobre 2015.

Il Relatore  
(Giuseppe Liotta)



Il Presidente  
(Antonino Sabatino)

